

**RICHIESTA DI RATEAZIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
(diverse dal Codice della Strada)**

La domanda può essere inviata con:

- 1) raccomandata AR indirizzata al Corpo di Polizia Locale di Venezia Servizio Sanzioni Amministrative - Ufficio Sanzioni Polizia Amministrativa - via Cappuccina, 76 30172 Mestre (VE).
- 2) consegna della domanda all'ufficio protocollo del Comune di Venezia
- 3) posta elettronica certificata all'indirizzo comandopl@pec.comune.venezia.it

AL
COMANDO POLIZIA LOCALE
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____
Via _____
Numero telefonico _____ Numero Cellulare _____
E Mail _____ Codice fiscale _____

CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE SEGUENTI ORDINANZE INGIUNZIONE:

per un importo totale di _____

per i seguenti motivi:

Allo scopo si allega la seguente documentazione obbligatoria:

1. copia carta di identità
2. modello ISEE (da richiedere ai sindacati/CAAF); si fa presente che la rateazione sarà concessa qualora l' indicatore reddito ISEE NON SIA SUPERIORE A € 25.000
3. Nel caso di società di capitali, di persone, cooperative, associazioni, sarà necessario produrre l'attestazione di un professionista iscritto all'albo che certifichi una situazione di obiettiva difficoltà economica

Altri documenti: _____

Data _____ Firma _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____ Firma _____

La legge 689 del 1981 prevede la facoltà, attribuita all'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria, di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (da tre a trenta) ciascuna delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore a euro 15,49.

La Determina n.2202/2023 prevede che:

Su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito all'accertamento di illeciti amministrativi dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino alla messa in ruolo del titolo (art. 26 legge n. 689/81). Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. Nel caso di società di capitali, di persone, cooperative, associazioni, sarà necessario produrre l'attestazione di un professionista iscritto all'albo che certifichi una situazione di obiettiva difficoltà economica;

per le somme da esigere inferiori ai € 5.000,00, un indicatore ISEE non superiore a € 25.000,00, quale parametro per l'accesso all'istituto della rateazione;

per le predette somme, un numero massimo di rate mensili concedibili, salvo eccezionali, gravi e comprovati motivi, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Somma da Esigere *	Numero di rate massime
Fino a € 100,00	Non rateizzabile
Da € 100,01 ad € 250,00	6 rate mensili
Da € 250,01 ad € 500,00	12 rate mensili
Da € 500,01 ad € 2.000,00	18 rate mensili
Da € 2.000,01 ad € 4.000,00	24 rate mensili
Da € 4.000,01 ad € 5.000,00	30 rate mensili

per le somme da esigere superiori ai € 5.000,00, l'eventuale rateizzazione sarà stabilita tenendo conto dell'entità della sanzione stessa e del reddito del trasgressore, anche se superiore a quanto previsto;

l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;

il beneficio della rateazione verrà concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni;

tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dall'indicatore ISEE presentato;

il provvedimento rateale sia notificato all'interessato con atto giudiziario;

le spese di notifica verranno addebitate sulla prima rata.